



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

1139/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 336

CONS. DI GARANZIA FIDT

POGITA RIZJUSONA

MOTONAW

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	336	06/03/2014			€ 1.950,00

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

CONSORZ. DI GARANZIA FIDI CONFIDI CENTR.

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.059

DICONSI EURO: millenovecentocinquanta,00

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI NOVARA

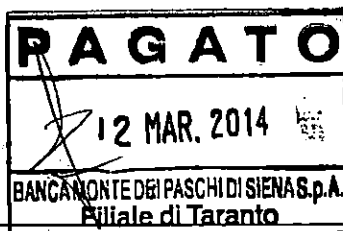
IBAN: IT87Z0503403250000000001695

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA FIDEJ.MOTONAVI 01/3/14-01/3/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 1.950,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.950,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 1.950,00
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000014118060 DEL 12.03.14

CRO: 293503147020103048158

DATA ORDINE 12.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVAC/O B
ROMA
ROMA AG. 20

RM

BENEFICIARIO: C/C 1695
CONSORZIO GARANZIA FIDI CONFIDI CENTR.

VALUTA: 14.03.14

IMPORTO 1.950,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 3.775.727

NOTE: POLIZZA FID. MOTONAVI MAR. 14-MAR. 15

MANDATO NUM. 336

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	336	06/03/2014			€ 1.950,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

CONSORZ. DI GARANZIA FIDI CONFIDI CENTR.

. 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.059

DICONSI EURO: millenovecentocinquanta,00

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI NOVARA

IBAN: IT87Z0503403250000000001695

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA FIDEJ.MOTONAVI 01/3/14-01/3/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.950,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.950,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.950,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

15 247054
66/011

Oggetto: Re: Fwd: AMAT Taranto - fidejussione Confidi centrale n. CE77/13/03/0293

Mittente: ADRIATECA <adriateca@adriateca.it>

Data: 25/02/2014 16.26

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Gent.mo Dott. Carrieri,
in allegato Le invio bozza corretta per Vs. controllo.

Se nulla osta, Le chiedo di procedere come da precedente mail del 20.02.2014.

Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Sabrina Capone

5/3/14 si autotrasferisce
il pagamento

ARRIVO E CNO. 3.000
ANZIOCHI A QUEL
DELO SERVE COME
[Signature]

Il 21/02/2014 15.27, Area Contratti ha scritto:

Salve.

Abbiamo esaminato la bozza da voi proposta. Vorremmo che la stessa si adeguasse al testo della polizza già stipulata l'anno scorso.

In concreto, chiediamo l'eliminazione delle aggiunte fatte rispetto ad essa, ovvero l'art. 7 - Deposito Cautelativo (condizione non richiesta in precedenza) e il rinnovo tacito, condizione non praticabile in virtù del fatto che i contratti intercorrenti tra AMAT ed ACTV hanno anche essi durata annuale e potrebbero non essere rinnovati per l'anno successivo.

Attendo vs. conferma.

Nicola Carrieri
Area Contratti AMAT

P.N. 882
06/3/14

Il 20/02/2014 12.42, Sabrina Capone ha scritto:

Egr. Dott. Carrieri

Allego la bozza da far visionare in modo da indicarci le eventuali modifiche da far apportare prima dell'emissione dell'atto.

Confermo corrispettivo di € 1.950,00 da bonificare direttamente a:

CONSORZIO DI GARANZIA FIDI CONFIDI CENTRALE

IBAN IT 87 Z 05034 03250 000000001695

BANCA POP. DI NOVARA ROMA

CAUSALE PAGAMENTO ATTO AMAT

Se tutto ok, restituire la copia del bonifico effettuato.

Grazie e a presto.

Sabrina Capone

—Allegati:—

amat.pdf

135 KB



CONFIDI CENTRALE
Consorzio Garanzia Fidi

Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI CENTRALE

Sede legale : Via Lima 35, 00198 Roma
P.Iva 03246390797 Cod Fisc. 91006110794
REA RM 1342182

Tel. 06 42014081 Fax 06 42390019
URL: www.confidicentrale.it
email: info@confidicentrale.it
PEC: confidicentrale@pec.confidicentrale.it

Iscritta al N. 27816 dal 30.12.1993 nell'apposita sezione dell'elenco degli intermediari finanziari ex art.106, tenuto dalla Banca di Italia per delega del ministero del tesoro in applicazione del com. 37 dell'art.13 LG 328/2003 riforma del Confidi di cui all'ex art. 155

PROPOSTA N° PROD508A8D3122E

Contraente	cognome e nome o denominazione o ragione sociale			codice fiscale o p.iva	
	AMAT SPA			00146330733	
	indirizzo	cap	località	prov.	
	VIA CESARE BATTISTI 65	74100	TARANTO	TA	
Beneficiario	cognome e nome o denominazione o ragione sociale			codice fiscale o p.iva	
	A.C.T.V SPA			E	
	indirizzo		località	c.a.p.	prov.
	ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO 32		VENEZIA	30100	VE
Oggetto della fidejussione	A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE A SCAFO NUDO DELLE IMBARCAZIONI "ADRIA" E "CLODIA"; proroga dell'ATTO DI FIDEJUSSIONE N° CE77/13/03/0293				
	corrispettivo : € 1.950,00				

Capitale massimo garantito pari ad €110.000,00

Euro Centodiecimila / 00

Durata della garanzia	decorrenza	scadenza	emissione	Cod.Agente	Ramo		
	01/03/2014	01/03/2015	19/02/2014	37	EP-SI		
Proroghe	inizio proroga	fine proroga	corrispettivo €	accessori €	totale €	tipo di proroga	taeg %
	01/03/2015	01/03/2016	0,00	0,00	0,00	Non Rinnovabile	0,00
Liquidazione del corrispettivo	corrispettivo €	accessori €	autentica €	Quota Associativa €	totale €	taeg %	
	0,00	0,00	0,00			1,77	

il contraente

la società

Il pagamento del presente atto va effettuato al CONSORZIO DI GARANZIA FIDI CONFIDI CENTRALE
IBAN IT87Z0503403250000000001695

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FIDEJUSSIONE

Art.1-Efficacia della garanzia

La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all'art.3. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempimento, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale.

Art.2-Calcolo del corrispettivo- Supplementi di corrispettivo

Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art.3, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario.

Art.3-Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo

Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società l'originale del contratto restituitogli dall'Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art.2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art.4-Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla Società, a semplice richiesta, dell'Ente garantito entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, rimanendo inteso che, ai sensi dell'art.1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c.. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addivenire a transazioni con il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo.

Art.5-Rivalsa- Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Art.6-Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Contraente.

Art.7-Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso

dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.8-Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società, risultante dal frontespizio del contratto stesso. In caso di disposizioni contraddittorie tra le condizioni generali e quanto riportato nei testi e nelle appendici di polizza, prevalgono le prime. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente e l'Ente garantito, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

IL CONTRAENTE OBBLIGATO

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art.2 - (Calcolo del corrispettivo - Supplementi di corrispettivo)

Art.5 - (Rivalsa - Surrogazione alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 c.c.).

IL CONTRAENTE OBBLIGATO

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'

PROPOSTA N° PROD508A8D3122E

Contraente	cognome e nome o denominazione o ragione sociale AMAT SPA			codice fiscale o p.iva 00146330733
	indirizzo VIA CESARE BATTISTI 65	cap 74100	località TARANTO	prov. TA

Beneficiario	cognome e nome o denominazione o ragione sociale A.C.T.V SPA			codice fiscale o p.iva E
	indirizzo ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO 32		località VENEZIA	c.a.p. 30100 prov. VE

Oggetto della fidejussione A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI, DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE A SCAFO NUDO DELLE IMBARCAZIONI "ADRIA" E "CLODIA";
proroga dell'ATTO DI FIDEJUSSIONE N° CE77/13/03/0293;
corrispettivo : € 1.950,00--

Capitale massimo garantito pari ad €110.000,00 Euro Centodiecimila / 00

Durata della garanzia	decorrenza 01/03/2014	scadenza 01/03/2015	emissione 19/02/2014	Cod.Agente 37	Ramo EP-CI
Proroghe	inizio proroga 01/03/2015	fine proroga 01/03/2016	corrispettivo € 0,00	accessori € 0,00	totale € 0,00
			tipo di proroga Tacitamente Rinnovabile		
Liquidazione del corrispettivo	corrispettivo € 0,00	accessori € 0,00	autentica € 0,00	Quota Associativa €	totale € taeg % 1,77

il contraente

la società'

Il pagamento del presente atto va effettuato al CONSORZIO DI GARANZIA FIDI CONFIDI CENTRALE
IBAN IT87Z05034032500000000001695

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FIDEJUSSIONE

Art.1-Efficacia della garanzia

La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all'art .3. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempimento, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale.

Art.2-Calcolo del corrispettivo- Supplementi di corrispettivo

Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art.3, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario.

Art.3-Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo

Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società l'originale del contratto restituitogli dall'Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art.2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art.4-Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla Società, a semplice richiesta, dell'Ente garantito entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, rimanendo inteso che, ai sensi dell'art .1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c.. Il

Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addivenire a transazioni con Il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo

Art.5-Rivalsa- Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali , interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art .1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Art.6-Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Contraente.

Art.7-Deposito cautelativo

Oltre che nei cinque casi previsti dall'art.1953 c.c., ed in deroga a tale disposizione, la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia della garanzia, ad insindacabile giudizio ed a semplice richiesta della Società , onde assicurare a quest'ultima il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Art.8-Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.9-Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società, risultante dal frontespizio del contratto stesso. In caso di disposizioni contraddittorie tra le condizioni generali e quanto riportato nei testi e nelle appendici di polizza, prevalgono le prime. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente e l'Ente garantito, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

IL CONTRAENTE OBBLIGATO

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art.2 - (Calcolo del corrispettivo - Supplementi di corrispettivo)

Art.5 - (Rivalsa - Surrogazione alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 c.c.).

Art.7 - (Deposito Cautelativo).

Art.9 - (Deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE OBBLIGATO

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'